

**ORDINE DEL GIORNO
N. 110**


**PREVISTA ABOLIZIONE DEI
SEGRETARI COMUNALI.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*MONACO ALFREDO (primo firmatario), GIACCONE MARIO,
GRIMALDI MARCO, MOLINARI GABRIELE*

Protocollo CR n. 39035

Presentato in data 26/11/2014



Off. Tos. li
AL

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00039035/A0101A -01 26/11/14 CR

CL02-18-02/113/2014X

**Al Presidente
del Consiglio Regionale
Mario LAUS**
SEDE
ORDINE DEL GIORNO N. 110
Oggetto: prevista abolizione della figura dei Segretari Comunali:
PREMESSO CHE

- il Disegno di legge 1577 di Riforma della Pubblica Amministrazione, all'articolo 10 comma 1 lettera 4), prevede l'abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali e, per gli enti locali privi di figure dirigenziali, la facoltà di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale.

CONSIDERATO che i Segretari Comunali storicamente rappresentano:

- un prezioso punto di riferimento sul piano normativo e un significativo supporto all'azione degli organi politici soprattutto nei piccoli Comuni;
- una figura autonoma dalla politica e dagli organi gestionali con il compito di operare un rigoroso controllo di legittimità degli atti comunali e assicurare, sotto la propria responsabilità, un'efficace azione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa locale;
- il Legislatore Nazionale ha stabilito che in via ordinaria tali funzioni di responsabile dei controlli interni, anti corruzione, di trasparenza e legalità spettano di norma al Segretario comunale o provinciale.

CONSIDERATO quindi che è indispensabile garantire il raggiungimento di un equilibrio accettabile tra l'indipendenza e la fiduciarità, entrambi elementi essenziali per lo svolgimento delle funzioni del Segretario che deve essere indipendente nell'applicazione delle norme e allo stesso tempo deve godere della fiducia del Sindaco al fine di poter svolgere le funzioni organizzativo-manageriali e la funzione di collaborazione con gli organi politici dell'ente locale.

TENUTO CONTO CHE:

- con la modifica dell'articolo 32 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) operata dall'articolo 1 comma 105 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, è stato stabilito che "il Presidente dell'Unione di Comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- tale previsione va nella direzione di un rafforzamento della figura del Segretario Comunale;
- l'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali – Sezione Regione Piemonte – ha formalmente invitato tutti i Segretari Comunali a collaborare con le amministrazioni comunali al fine di favorire i processi associativi previsti dalla legge n. 56/2014;

PRESO ATTO che moltissimi Comuni e Regioni hanno già assunto posizioni ufficiali di contrasto all'ipotizzata eliminazione della figura dei Segretari Comunali;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E L'ASSESSORE COMPETENTE

- a farsi promotori nelle sedi competenti (Governo – Anci – Upi) per una revisione delle norme proposte, nell'ottica **non** dell'abolizione ma della **riforma** del ruolo del Segretario Comunale e Provinciale, come figura centrale di garanzia della corretta gestione e di coordinamento dell'azione amministrativa in tutti gli Enti Locali.
- a perseguire inoltre l'obiettivo di interesse comune per il buon funzionamento degli Enti Locali costruendo un impianto ordinamentale che assicuri un sistema di selezione del segretario in cui il Sindaco/Presidente possa scegliere liberamente il segretario comunale/provinciale tra una rosa di nomi più ristretta di possibilità (ad es. terna – cinquina), proposta dal Ministero dell'Interno (proposta peraltro già auspicata dalla "Commissione per la trasparenza e la corruzione, presieduta da Roberto Garofoli).

Torino, 25 novembre 2014